



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



Guida
per l'utilizzazione
dei servizi
consolari

“Come fare per..?”



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Guida per l'utilizzazione dei servizi consolari

“Come fare per..?”

Introduzione

È per me di particolare soddisfazione poter presentare questa nuova Guida Consolare, una pubblicazione di agevole lettura che illustra, in maniera sintetica e comprensibile, i servizi offerti dalla nostra rete consolare agli italiani all'estero.

Si tratta di un passo inteso a favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, ad assicurare un più facile accesso a queste ultime, ed anche ad agevolare il lavoro di chi è preposto all'erogazione di questi servizi.

Questa Guida si propone quindi di armonizzare la comunicazione istituzionale, finora frammentata nelle molteplici guide redatte da ciascun Consolato, alcune più complete, altre meno, alcune meglio strutturate di altre, per offrire al pubblico uno strumento che ponga tutti i cittadini su un piano di parità indipendentemente dal Paese in cui si trovano.

La guida consolare si inserisce nel più vasto contesto dell'importante attività di comunicazione e relazione con il pubblico che il Ministero degli Affari Esteri - anche per rispondere alle esigenze di semplificazione delle procedure amministrative poste dalla più recente normativa in materia - sta realizzando sia attraverso il più efficace utilizzo delle tecnologie informatiche, sia con il ricorso ad un approccio omogeneo nella presentazione delle informazioni offerte dal Ministero e dalla rete diplomatico-consolare ai cittadini.

Colgo questa occasione per sottolineare il mio personale impegno a condurre a termine l'operazione che abbiamo denominato: "il consolato a casa". Ciò considerando che l'"emigrazione" italiana di massa si è esaurita a metà degli anni '70 e quella di oggi è certamente cosa ben diversa: gli italiani all'estero sono cambiati e sono cambiate le esigenze, è quindi necessario che anche le politiche adottate nei loro confronti si adeguino, tenendo conto dell'evoluzione della nostra società, della sua crescente internazionalizzazione e modernizzazione.

Oggi si parla di "espatriati", non più di emigranti, di

persone che decidono di trasferirsi all'estero non per bisogno ma sempre più spesso per interessi diversi o per esigenze professionali e culturali. Le nostre collettività sono spesso ben integrate nei Paesi di accoglienza, che in moltissimi casi forniscono loro ottimi servizi, e risultano composte da persone che hanno accesso alle informazioni attraverso internet e che d'altra parte hanno difficoltà, per ragioni di lavoro, a recarsi in Consolato. E' apparso quindi necessario sia potenziare i servizi offerti per via telematica, sia offrire strumenti informativi, quali la Guida ai servizi consolari, che consentano di facilitare il dialogo con le strutture consolari. A queste è mia intenzione affiancare anche altre misure che migliorino l'accesso agli uffici consolari, che continueranno ovviamente a restare un insostituibile punto di riferimento per i connazionali all'estero, oltre che per gli stranieri che intendono recarsi in Italia, e che, grazie a queste iniziative, sono certo saranno in grado di affrontare sempre meglio il rapporto con il pubblico.

Sen. Franco Danieli
Vice Ministro degli Affari Esteri
con delega per gli Italiani nel mondo

Presentazione

Questa Guida per l'utilizzazione dei servizi consolari nasce dall'esigenza, fortemente sentita dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero, di favorire la comunicazione ed agevolare l'informazione su tematiche di per sé molto complesse ed articolate che tuttavia costituiscono l'oggetto fondamentale del rapporto quotidiano tra gli Uffici consolari ed i cittadini/utenti.

Essa è innanzi tutto una guida pratica. Si rivolge a tutti gli italiani residenti fuori d'Italia, diretti beneficiari dell'attività consolare, e vuole offrire loro informazioni chiare ed accessibili, nella convinzione che questo possa consentire una migliore, più immediata e più semplice fruizione dei servizi offerti e possa servire, nel contempo, a migliorare i servizi stessi.

La guida è divisa in sezioni tematiche. All'interno della sezione centrale, sono inserite "schede" corrispondenti ai principali servizi di cui i connazionali all'estero possono beneficiare presso gli Uffici consolari. Per ciascuno di essi - oltre ad una breve descrizione che precisa in maniera essenziale quanto è utile sapere intorno all'argomento - viene fornita l'indicazione di come fare per ottenerlo; viene specificato se il servizio è gratuito o a pagamento e se è necessario o meno recarsi personalmente presso l'Ufficio consolare.

Il lettore di questa guida potrà limitarsi a cogliere elementi di carattere generale o - se necessario - potrà utilizzarla per informazioni più operative; inoltre, una lettura più approfondita potrà consentirgli - anche tramite i principali riferimenti legislativi, contenuti in nota - di disporre di informazioni più specifiche, seppur sintetiche e semplificate, e, in molti casi, delle fonti necessarie per un eventuale approfondimento.


Mi auguro che questo lavoro, per la sua praticità, l'immediatezza dei messaggi, la sinteticità dei testi e la grafica accattivante, possa risultare prezioso per i connazionali e costituire - indirettamente - un piccolo contributo alla semplificazione dell'importante lavoro svolto dalla rete consolare italiana all'estero, con impegno e responsabilità.

Amb. Adriano Benedetti
Direttore Generale per gli Italiani all'estero e
Politiche migratorie


Indice

• CARTA DEL CITTADINO ITALIANO	9
• L'UFFICIO CONSOLARE: FUNZIONI E SERVIZI	13
Anagrafe degli italiani residenti all'estero	16
Documenti in lingua straniera	18
Modulistica	19
Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	20
Rilascio certificati	23
Certificato di esistenza in vita	24
Stato civile	25
Matrimonio	28
Pubblicazioni di matrimonio	29
Cittadinanza	30
Passaporto	33
Atto di assenso	36
Atti notarili	39
Procure	40
Autentica di atti, firma e fotografie	42
Traduzione e legalizzazione	44
Certificazione di conformità di traduzione	45
Testamento	46
Atto di rinuncia di eredità	48
Rinnovo patente	49
Esenzioni doganali	50
Navigazione	52

Dichiarazione di valore (titoli di studio)	54
Buoni postali	55
Codice Fiscale	57
Assistenza sanitaria	58
Sicurezza sociale	61
Pensioni	62
Aspetti fiscali delle pensioni	63
Assistenza sociale	64
Rimpatrio consolare	65
Traslazione salme (passaporto mortuario)	66
Adozioni internazionali (visto d'ingresso per adozione)	67
Detenuti all'estero	68
Servizio militare	69
Importazione animali	70
Voto all'estero	71
Cultura e lingua italiana	73
Iscrizione presso Università italiana e borse di studio	74
Informazioni sull'Italia	75
• LA COLLETTIVITÀ ITALIANA	77
I connazionali all'estero	78
Organi rappresentativi della collettività	79
Comites	79
CGIE	79
Associazioni	80
 Indice alfabetico delle voci presenti nella Guida	 81



Carta del cittadino italiano all'estero



Carta del cittadino italiano all'estero

I cittadini italiani all'estero hanno **diritto** ad ottenere **servizi** secondo principi di **eguaglianza, imparzialità, efficienza, trasparenza.**

L'Ufficio consolare **tutela** tutti i cittadini italiani¹ nei casi in cui:

- vengano limitati o privati della loro libertà personale;
- vengano violati i loro diritti fondamentali.

L'Ufficio consolare **assiste** tutti i cittadini italiani nei casi di:

- emergenza e ricerca di familiari;
- richiesta di informazioni;
- bisogno di pratiche amministrative.

1. Anche i **cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea** hanno diritto ad essere tutelati dall'Ufficio consolare italiano, se nel territorio in cui si trovano non vi è una Rappresentanza del loro Paese (previa intesa con le Autorità del Paese di provenienza dello straniero).

Qualora in loco non sia presente un Ufficio consolare italiano, anche i **cittadini italiani** possono rivolgersi agli **Uffici consolari dei Paesi U.E.**





L'Ufficio consolare: funzioni e servizi



L'Ufficio consolare: funzioni e servizi

L'Ufficio consolare è un **Ufficio pubblico** che

eroga servizi:

- Anagrafe italiani residenti all'estero;
- Stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte);
- Matrimonio;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- Certificato di convalida - endorsement;
- Esenzioni doganali;
- Rimpatrio consolare;
- Buoni postali;
- Codice fiscale;
- Rilascio certificati (conformità di traduzione, traduzione e legalizzazione di atti);
- Pubblicazioni di matrimonio;
- Passaporto;
- Rilascio o rinnovo della carta d'identità²;
- Traslazione salme;
- Atti notarili (atto di rinuncia di eredità, testamento, procure, legalizzazioni);
- Autentica di atti, firma, foto;
- Navigazione;
- Rinnovo patente;
- Dichiarazioni di valore (studenti);

istruisce pratiche e fornisce informazioni di varia natura:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (auto-certificazione);
- Cittadinanza (naturalizzazione, perdita, riacquisto, ricostruzione);
- Assistenza sanitaria;
- Pensioni;
- Servizio militare;
- Importazione animali;
- Voto all'estero;
- Cultura e lingua italiana.

2. *In base a quanto disposto dalla L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° giugno 2007, gli Uffici consolari potranno rilasciare e rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE, previa dotazione delle necessarie attrezzature informatiche.*

L'Ufficio consolare italiano **non può**:

- intervenire in giudizio per conto di cittadini italiani;
- pagare le spese legali;
- sostenere direttamente le spese sanitarie o le spese per rimpatriare le salme di cittadini italiani deceduti nella circoscrizione, a meno che non si tratti di casi di comprovata indigenza;
- consentire l'utilizzo delle proprie strutture per questioni di natura privata (telefonate private, prenotazioni alberghiere o di viaggio, cambio valuta, interpretariato, ecc.).

Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)³

L'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) contiene i dati dei cittadini **trasferiti all'estero**, di quelli **nati e residenti all'estero**⁴.

L'iscrizione all'AIRE **deve essere effettuata:**

- per **trasferimento** della residenza da un comune italiano all'estero;
- a seguito della registrazione dell'atto di **nascita**;
- per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona **residente all'estero**.

- Sei cittadino italiano e risiedi all'estero?
- Desideri beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Ufficio consolare?
- Vuoi esercitare il tuo diritto di voto in occasione di referendum e di elezioni politiche?

E' necessario iscriversi all'AIRE

3. Legge n. 470/1988 e successive modificazioni.

4. **Non sono iscritti all'AIRE:**

- i cittadini che si recano all'estero con l'intento di rimanervi per periodi di **durata limitata**, non superiore a dodici mesi;
- gli impiegati civili e militari dello Stato, in servizio all'estero.

Iscriversi all'AIRE è un diritto-dovere
di tutti i cittadini italiani che risiedono all'estero.

“Come fare per...
ottenere l'iscrizione all'AIRE?”

occorrono:

- **documento di riconoscimento**⁵
(anche in fotocopia);
- documento giustificativo (ad es. utenze) dell'effettiva **residenza** nella Circoscrizione consolare, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- apposito **modulo**, debitamente compilato.

Iscrizione gratuita

Il servizio può
essere richiesto
all'Ufficio consolare
per posta,
per fax o di persona.

5. **Carta d'identità** o documento equipollente. Sono **equipollenti alla carta di identità**: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, la tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato, purché munita di fotografia e di timbro.

Documenti in lingua straniera

“Attenzione!”

Tutti i **documenti in lingua straniera** da utilizzare in Italia devono essere **tradotti** in italiano.

Le traduzioni, per avere validità, devono portare il **timbro consolare “per traduzione conforme”**.

I **documenti da produrre in Italia** devono essere **legalizzati**

- **mediante il timbro "Apostille"⁶** da parte dell’Autorità competente dello Stato in cui l’atto è stato rilasciato,
- oppure
- **mediante legalizzazione da parte dell’Autorità consolare italiana.**

6. *Gli atti rilasciati da Autorità pubbliche di uno degli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata dall’Italia il 20.12.66) sono validi in Italia, senza necessità di legalizzazione consolare, solo se muniti di **Apostille** rilasciata dall’Autorità competente del paese in cui l’atto è stato formato.*

L’Apostille è richiesta per i seguenti atti pubblici:

- *certificati di nascita, matrimonio, morte e certificati rilasciati dai competenti Uffici locali, nonché delle sentenze di divorzio,*
- *atti ufficiali rilasciati da autorità rappresentanti di corti e tribunali dello Stato,*
- *documenti ufficiali amministrativi,*
- *atti notarili, deleghe/dichiarazioni, eseguite in presenza di Notaio Pubblico,*
- *autentiche di firma da parte di notai pubblici autorizzati.*

Gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja sono: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Venezuela. E ancora: Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Colombia, Domenica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Grenada, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Kazakhstan, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Malawi, Mauritius, Namibia, Niue, Repubblica Moldova, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Seychelles, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago.

Modulistica

“ *Attenzione!* ”

Tutti i **moduli**⁷ possono essere ritirati presso l'Ufficio consolare o scaricati da internet, collegandosi al sito web dell'Ufficio consolare.



7. *Non sempre è obbligatorio servirsi del modulo predisposto dall'Ufficio consolare. Esso, tuttavia, facilita la corretta formalizzazione delle richieste.*

Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà⁸

L'**autocertificazione** è una **dichiarazione** che l'interessato sottoscrive in **sostituzione della normale certificazione**.

“*Attenzione!*”

Si possono autocertificare solo le informazioni già presenti in un pubblico registro italiano:

- la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza;
- il godimento dei diritti politici;
- la nascita di un figlio, il decesso del coniuge, di un ascendente o di un discendente;
- l'iscrizione ad albo o elenco professionale tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- lo stato di famiglia, l'esistenza in vita e lo stato civile;
- il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione di aggiornamento o di qualifica tecnica;
- la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- il possesso e numero del Codice Fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione, la qualità di studente o di

8. Legge n. 127/1997 e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 403/1998), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; e D.P.R. n. 445/2000, art. 46 (autocertificazione) e art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

- casalinga;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
 - l'assenza di precedenti penali;
 - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università quelli che devono essere presentati a qualsiasi titolo agli uffici della motorizzazione civile;
 - i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza.

“Come fare per... servirsi dell'autocertificazione?”

occorrono:

- **dichiarazione** sottoscritta dall'interessato;
- fotocopia del **documento di riconoscimento**.

Non si possono autocertificare:

- i certificati medici, sanitari, veterinari;
- i certificati di origine, di conformità (Comunità Europea);
- i certificati di marchi o brevetti.

In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Tutti gli **stati, fatti e qualità personali** non compresi nell'elenco di cui alle pagg. 20 e 21 e che siano **di diretta conoscenza** di colui che dichiara possono essere comprovati, a titolo definitivo, mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

“Come fare per...
la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà?”

occorrono:

- **dichiarazione sottoscritta** dall'interessato;
- fotocopia **del documento di riconoscimento**.

L'**autocertificazione** e le **dichiarazioni sostitutive** possono essere **utilizzate** nei rapporti con la **pubblica amministrazione** e con i concessionari e i gestori di **servizi pubblici**.⁹

9. **Non possono essere utilizzate** nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi vi acconsentano, né possono essere utilizzate davanti all'autorità giudiziale nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Rilascio certificati

Il cittadino italiano, iscritto all'AIRE, può richiedere all'Ufficio consolare le certificazioni di cui può aver bisogno: **certificati anagrafici** (residenza, stato libero, cittadinanza, ecc.)¹⁰ o altro.

“Come fare per...
ottenere un certificato?”

occorrono:

- **richiesta** all'Ufficio consolare;
- **documento di riconoscimento.**

servizio a pagamento

Il servizio può essere richiesto all'Ufficio consolare per posta, per fax, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

¹⁰. Per agevolare il rilascio di questi certificati è **necessario far pervenire** al Comune di provenienza, tramite l'Ufficio consolare, tutte le eventuali **variazioni nello stato civile** (nascite, morti, matrimoni, divorzi) e nella **cittadinanza**, che si verifichino all'estero, nonché il cambiamento **d'indirizzo**.

Certificato di esistenza in vita

È il certificato che l'ente erogatore delle pensioni - INPS - richiede al fine di accertare che il connazionale, titolare di una pensione, sia in vita.

“Come fare per...
ottenere un certificato
di esistenza in vita?”

occorre:

- **autocertificazione** dell'esistenza in vita.

I certificati hanno **validità** per **sei mesi** dalla data in cui sono stati rilasciati (salvo diversa disposizione di legge).

La **validità** delle certificazioni anagrafiche e di stato civile è **prolungabile**, se l'interessato dichiara che non sono intervenute modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.

Hanno **validità illimitata** i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano fatti personali non modificabili (nascita, morte, titoli di studio, ecc.)

Stato civile

L'Ufficio consolare:

- si occupa di iscrizione, annotazione e tenuta dei registri di **cittadinanza, nascita, matrimonio e morte**;
- provvede alla **celebrazione del matrimonio consolare**;
- provvede alle **pubblicazioni di matrimonio** (solo se uno degli sposi è iscritto all'AIRE);
- emette **atti di cittadinanza**;
- **rilascia certificati** dei documenti che attestano lo stato civile;
- riceve e trasmette, per la **trascrizione** ai Comuni italiani, gli **atti di stato civile** emessi dalle Autorità straniere o dall'Ufficio consolare.

“ Come fare per...
registrare la **nascita**, aggiornare
la situazione anagrafica,
consentire l'automatico
riconoscimento della cittadinanza
italiana al proprio figlio? ”

occorrono:

- **atto di nascita**, emesso dall'Ufficio di stato civile del Paese straniero;
- documento comprovante la **cittadinanza italiana** di almeno uno dei genitori (o autocertificazione).

servizio gratuito

“Come fare per... registrare il *matrimonio*?”

occorrono:

- **certificato di matrimonio**, rilasciato dalle Autorità locali;
- documento comprovante la **cittadinanza italiana** di almeno uno dei due sposi (o autocertificazione).

servizio gratuito

“Come fare per... registrare il *divorzio*?”

occorrono:

- **richiesta**, presentata da chi ne ha interesse;
- **documento di riconoscimento** del richiedente;
- copia della **sentenza di divorzio**;
- apposito **modulo**, debitamente compilato.

servizio gratuito

“Come fare per... registrare la morte?”

occorrono:

- **atto di morte**, emesso dall'Ufficio di stato civile competente;
- **documento riconoscimento** del richiedente;
- apposito **modulo**, debitamente compilato.

servizio gratuito

I servizi di cui sopra possono essere richiesti all'Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

“Attenzione!”

Tutti i **documenti** debbono essere in **originale**.

Matrimonio

Il cittadino residente all'estero può contrarre matrimonio davanti all'Autorità consolare (**matri-
monio consolare**).¹¹

“Come fare per...
contrarre matrimonio consolare?”

occorrono:

- certificato di **cittadinanza italiana** di uno dei due sposi (o autocertificazione);
- certificato di **residenza** nella Circoscrizione consolare di uno dei due sposi (o autocertificazione);
- certificato di avvenute **pubblicazioni di matrimonio**.

servizio gratuito

11. Il matrimonio consolare, di norma, è celebrato quando gli sposi non hanno la cittadinanza del Paese in cui si trova l'Ufficio consolare.

Pubblicazioni di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio consiste in un verbale di **promessa di matrimonio**, redatta di fronte all'Autorità consolare, da entrambi gli interessati.

La pubblicazione di matrimonio viene **affissa all'albo consolare** per otto giorni consecutivi.

Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione senza alcuna opposizione, si potrà celebrare il matrimonio o ottenere il **certificato di avvenuta pubblicazione**.

“Come fare per...
effettuare le pubblicazioni
di matrimonio?”

occorrono (di **entrambi gli interessati**):

- atto di **nascita** (o autocertificazione);
- certificato di **residenza** (o autocertificazione);
- certificato di **cittadinanza** (o autocertificazione);
- certificato di **stato libero** (o autocertificazione).

servizio a pagamento

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

Cittadinanza¹²

È **cittadino italiano** chi nasce da genitori italiani, a prescindere dal luogo di nascita.

La normativa sulla **cittadinanza** prevede il caso di coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono **riacquistarla**.

“Come fare per...
riacquistare la cittadinanza italiana?”

occorrono:

- dimostrazione del **pregresso possesso cittadinanza italiana**;
- **dichiarazione resa dall'interessato** all'Autorità consolare;
- **residenza in Italia**, entro un anno dalla dichiarazione;
- **domanda sottoscritta** dall'interessato.

12. Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di applicazione (D.P.R. n. 572/1993 e DPR n. 362/1994).

La normativa sulla **cittadinanza** prevede il caso di discendenti di cittadini italiani che vogliono il **riconoscimento** dell'eventuale **possesso** della cittadinanza.

“Come fare per...
ottenere il **riconoscimento** della
cittadinanza italiana?”

occorrono:

- atti di **stato civile** (nascita, completo di paternità e maternità, matrimonio, morte) dell'**ascendente italiano**;
- atti di **stato civile** (nascita, matrimonio, eventuale morte) degli **ascendenti** diretti nati all'estero e del **richiedente**;
- certificato di **nascita e di cittadinanza del richiedente**;
- documento giustificativo (ad es. utenze) dell'effettiva **residenza** nella Circoscrizione consolare, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- **domanda sottoscritta** dall'interessato.¹³

13. Necessità di ulteriore documentazione andrà valutata caso per caso.

La normativa sulla **cittadinanza** prevede il caso di stranieri residenti all'estero che desiderano **acquistarla**.

“Come fare per...
acquistare la cittadinanza italiana?”

occorrono:

- per i **coniugi** di cittadini italiani: **tre anni di matrimonio**, per i residenti all'estero;
- per quanti hanno **un rapporto di servizio** con lo Stato italiano: **cinque anni di servizio**;
- **domanda sottoscritta** dall'interessato, presentata al Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Autorità diplomatico consolare competente.

La **cittadinanza** diventa effettiva solo se lo straniero – a seguito del decreto di concessione – presta **giuramento di fedeltà** alla Repubblica e rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

Passaporto

Il passaporto¹⁴ è un **documento di viaggio** e di **riconoscimento**¹⁵.

Ha una validità di 10 anni.



14. Dal 26 ottobre 2006 gli Uffici Consolari italiani all'estero rilasciano il **passaporto elettronico**. Tale passaporto utilizza moderne tecnologie (stampa anticontraffazione, microprocessore che consente la registrazione dei dati del titolare del documento e dell'Autorità che lo ha rilasciato) che offrono standard più elevati di sicurezza.

Gli **USA** consentono, ai titolari di passaporto elettronico, **l'ingresso nel Paese senza visto**, per soggiorni fino a 90 giorni. Nel caso di **figli minorenni** che accompagnano il titolare, occorre il **passaporto personale** del minore.

15. Per viaggiare nel territorio dei Paesi dell'**Unione Europea** è sufficiente la **carta d'identità** italiana.

“Come fare per... ottenere il rilascio del passaporto?”¹⁶”

occorrono:

- apposito **modulo**, debitamente compilato;
- **documento di riconoscimento**;
- **due fotografie** recenti (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm), di cui una autenticata;
- documento giustificativo (ad es. utenze) dell'effettiva **residenza** nella Circoscrizione consolare, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- **atto di assenso** dell'altro genitore, in presenza di figli minori.

servizio a pagamento

È necessario – ove richiesto – recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

16. Si può chiedere il rilascio del passaporto presso un Ufficio consolare in cui non si è residenti, ma - in tal caso - occorre il “nulla osta” e la delega dell'Ufficio competente per Circoscrizione territoriale di residenza.

Se il richiedente è residente in Italia occorre il “nulla osta” e delega della Questura italiana competente.

Attenzione!

“Come fare se...
il passaporto viene smarrito o rubato
e si desidera un documento di viaggio?”

occorrono:

- **denuncia** di furto o smarrimento all'Autorità consolare¹⁷;
- **documento di riconoscimento**¹⁸;
- **due fotografie** (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm).

servizio gratuito

È necessario recarsi
personalmente presso
l'Ufficio consolare,
previo **appuntamento**
telefonico.

17. È consigliabile, nell'interesse del titolare, presentare comunque denuncia alla locale competente Autorità di polizia.

18. Nel caso in cui non sia possibile identificare il soggetto con idoneo documento - o anche attraverso testimoni o contattando le Autorità italiane - l'Ufficio consolare procede al rilascio di un documento di viaggio all'interessato ed informa contestualmente le Autorità di polizia italiane dell'arrivo della persona da identificare.

Atto di assenso

È l'autorizzazione prevista dalla legge per il rilascio o il rinnovo del passaporto ai **genitori di figli minori**.

“Come fare per...
rilasciare l'atto di assenso?”

occorrono:

- apposito **modulo**, debitamente compilato;
- fotocopia del **documento di riconoscimento** del firmatario¹⁹.

¹⁹. Nel caso in cui il genitore che deve dare l'assenso non è cittadino dell'U.E., la sua firma deve essere autenticata.

“Come fare se...
uno dei genitori si rifiuta di firmare
l'atto di assenso?”

occorre:

- **istanza** diretta all'Autorità consolare, nella sua qualità di giudice tutelare²⁰, **sottoscritta** dal genitore richiedente e nella quale potrebbero essere spiegati i motivi del rifiuto dell'altro genitore o la sua irreperibilità.

L'Autorità consolare, valutata la richiesta, può **autorizzare il rilascio** del passaporto al richiedente, con apposito decreto.

Il servizio
può essere richiesto
all'Ufficio consolare per posta,
per fax o di persona.

²⁰. Quando il minore non abita nella Circoscrizione, il giudice competente è quello del luogo di residenza del minore stesso.

“Come fare per...
ottenere il rilascio del passaporto di
un minore o l'inclusione di un minore
sul passaporto dei genitori?”

occorrono:

- apposito **modulo**, debitamente compilato da entrambi i genitori o da uno di essi con **atto di assenso** dell'altro genitore²¹.
- **due fotografie** del minore, se maggiore di dieci anni, (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm), di cui una autenticata.

Il servizio
può essere richiesto
all'Ufficio consolare per posta
(ove si disponga della
fotografia autenticata),
di persona (insieme al minore),
oppure tramite persona
(insieme al minore) debitamente
delegata con atto scritto,
accompagnato da fotocopia
del documento di identità
del delegante.

21. Nel caso in cui non sia possibile avere l'assenso, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare (Autorità consolare, se all'estero).

Atti notarili

Nel caso in cui gli **atti notarili** siano **destinati a valere in Italia**, l'Ufficio consolare svolge **l'attività** che la legge italiana riconosce di esclusiva **competenza dei notai**.

L'atto notarile può essere:

- sotto forma di **atto pubblico**, redatto dall'Autorità consolare
- sotto forma di **scrittura privata**, redatto direttamente dal firmatario (dichiarazione di volontà), da sottoporre ad autentica di firma da parte dell'Ufficio consolare.

Ogni **atto notarile** potrà essere richiesto anche al **notaio pubblico locale**, ferme restando le norme sulla traduzione e legalizzazione del documento.

Per alcuni atti ed alcuni tipi di procure la **legge italiana** prescrive – sotto pena di nullità – **l'obbligo dell'atto pubblico** e, in alcuni casi, **la presenza dei testimoni**.

Procure

Servono per **delegare altre persone** a svolgere, in nome e per proprio conto, attività giuridicamente rilevanti (riscuotere somme di denaro, comprare o vendere, effettuare pratiche amministrative o giudiziarie, ecc.)²².

Le procure sono:

- **speciali**²³, se effettuate per un solo oggetto (cessano quando l'incarico per il quale sono state rilasciate si conclude);
- **generali**, se riguardano tutti gli affari del mandante (sono rilasciate a tempo indeterminato).

22. Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento **revocarla**, a meno che nell'atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile. La procura decade con la morte del mandante.

23. Tipi di **procure speciali**: procura speciale alle liti, per l'acquisto o la vendita di immobili, per vendita di autovetture, a riscuotere, per accettazione di eredità, per rinuncia a eredità, per accettazione di donazione, a donare, per pubblicazioni matrimoniali.

“Come fare per... rilasciare una procura?”²⁴”

occorrono:

- **documento di riconoscimento** del mandante;
- **generalità** complete del mandante nonché della persona cui si conferisce la procura (procuratore).

servizio a pagamento

È necessario recarsi
personalmente presso
l'Ufficio consolare,
previo **appuntamento**
telefonico.

²⁴. La procura deve avere la stessa “forma” (**scrittura privata o atto pubblico**) richiesta dalla legge per effettuare l'atto a cui la procura si riferisce.

Autentica di atti, firma e fotografia

Autentica di atti e documenti: l'Autorità consolare attesta che la copia di un documento è conforme all'originale esibito dall'interessato²⁵.

“Come fare per...
ottenere l'autentica di atti
e documenti?”

occorre:

- **richiesta** all'Ufficio consolare.

servizio a pagamento

Il servizio può essere richiesto all'Ufficio consolare di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

²⁵. I cittadini dell'U.E. possono servirsi della modalità alternativa per l'autentica dei documenti : atto notorio dell'interessato che attesta la conformità al documento originale (art. 19 del DPR 445/2000).

Autentica di firma: l'Autorità consolare attesta che la sottoscrizione è stata apposta in presenza di un funzionario pubblico.

Autentica di fotografia: l'Autorità consolare certifica che la fotografia riproduce le fattezze del richiedente.

“Come fare per...
ottenere l'autentica di firma, foto?”

occorre:

- **documento** e/o **fotografia** da autenticare.

servizio a pagamento

È necessario recarsi
personalmente presso
l'Ufficio consolare,
previo **appuntamento**
telefonico.

Traduzione e legalizzazione

Gli **atti redatti in lingua straniera** devono essere tradotti per poter essere utilizzati in Italia.

La traduzione in lingua italiana è effettuata da un **traduttore** e deve essere confermata dall'Autorità consolare con l'apposizione del timbro *"per traduzione conforme"*.

La **legalizzazione** - attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, nonché dell'autenticità della sottoscrizione - serve a rendere **giuridicamente validi in Italia atti e certificati emessi dalla Autorità straniere locali**.

La **legalizzazione** da parte dell'Ufficio consolare **non è necessaria se il documento è munito di "Apostille"**. La **conformità** di traduzione da parte dell'Ufficio consolare è **sempre necessaria**.

“Come fare per...
la legalizzazione di un atto?”

occorre:

– **documento in originale.**

servizio a pagamento²⁶

Il servizio
può essere richiesto
all'Ufficio consolare
per posta o di persona.

26. Tranne che per gli atti di stato civile da trascrivere in Italia.

Certificazione di conformità di traduzione

Attesta che la **traduzione in lingua italiana**, effettuata da un traduttore, è **conforme all'originale in lingua straniera**.

“Come fare per...
ottenere un certificato
di conformità di traduzione?”

occorrono:

- **documento tradotto**;
- **originale** in lingua straniera.

servizio a pagamento

Il servizio
può essere richiesto
all'Ufficio consolare
per posta o di persona.

Testamento

Presso l'Ufficio consolare è possibile richiedere la redazione di atti concernenti le **dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovino all'estero**.

Il testamento può essere redatto per **atto pubblico** (dichiarazione orale di volontà del testatore) o tenuto **segreto** (il contenuto dell'atto rimane segreto)²⁷.

“Come fare per...
redigere il testamento pubblico?”

occorre:

- **dichiarazione orale** di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato, in presenza di **due testimoni** e redatta **in forma scritta**.

servizio a pagamento

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**²⁸.

27. E', in ogni caso, possibile redigere autonomamente testamento, nella forma del testamento olografo (cioè, scritto interamente di proprio pugno dall'interessato).

28. Su richiesta, un funzionario consolare – ove necessario e possibile – può recarsi al domicilio dell'interessato per raccogliere le ultime volontà.

“Come fare per...
redigere il testamento segreto?”

occorre:

- **consegnare il documento** (il cui contenuto rimane segreto) al funzionario delegato che lo riceve formalmente, lo deposita presso l'Ufficio e lo rende pubblico alla morte del testatore.

servizio a pagamento

È necessario recarsi
personalmente presso
l'Ufficio consolare,
previo **appuntamento**
telefonico.

Atto di rinuncia di eredità

È un atto con il quale l'interessato dichiara di **rinunciare all'eredità che gli spetterebbe per legge.**

“Come fare per...
rinunciare all'eredità?”

occorre:

– **documento di riconoscimento.**

servizio a pagamento

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico.**

Rinnovo patente

Presso l'Ufficio consolare, per i cittadini italiani che vivono all'estero da almeno sei mesi e al di fuori del territorio dell'U.E., è possibile **rinnovare la patente di guida italiana**²⁹.

“Come fare per...
rinnovare la patente di guida?”

occorrono:

- **residenza** nella Circoscrizione consolare da almeno sei mesi;
- **patente** da rinnovare, **scaduta da non più di tre anni**;
- **certificato medico** rilasciato dal medico di fiducia dell'Ufficio consolare.

servizio a pagamento

Il servizio può essere richiesto all'Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

²⁹. La patente va convalidata al rientro in Italia.

Esenzioni doganali

Hanno diritto all'esenzione doganale i **cittadini italiani**, regolarmente registrati all'AIRE, **che rientrano definitivamente in Italia** dopo aver risieduto permanentemente **all'estero per almeno dodici mesi continuativi**³⁰.

Le masserizie da importare in Italia in esenzione doganale devono essere **possedute ed usate dal richiedente** e devono essere destinate **ad esclusivo uso personale**.

È vietata, in esenzione doganale, l'importazione di beni per fini diversi.

“Come fare per...
ottenere l'esenzione doganale?”

occorrono:

- apposito **modulo**, debitamente compilato;
- **lista** completa delle masserizie, in quattro copie.

servizio gratuito

L'Ufficio consolare rilascia una **dichiarazione**³¹.

30. A giudizio dell'Ufficio potrà essere richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per comprovare l'effettiva residenza nella Circonscrizione consolare.

31. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Dogana italiana (per es. copia del passaporto e del permesso di soggiorno, visto, patente di guida).

“Come fare per... l'importazione dell'autovettura in esenzione doganale?”

occorrono:

- **residenza all'estero** da almeno dodici mesi;
- **possesso e uso** dell'autovettura da almeno sei mesi;
- **carta di circolazione** dell'autovettura.

servizio gratuito

L'Ufficio consolare rilascia una **dichiarazione**³².

I servizi di cui sopra possono essere richiesti all'Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

³². Ulteriore documentazione sarà richiesta dalla Motorizzazione e dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per l'immatricolazione della vettura in Italia.

Navigazione

L'Autorità consolare esercita **funzioni e poteri di autorità marittima**:

- ha **attribuzioni** di natura amministrativa e di polizia della navigazione, nei confronti delle imbarcazioni nazionali all'estero e dei marittimi imbarcati (come stabilito dal Codice della Navigazione);
- **registra** l'arrivo e la partenza delle navi nazionali e l'imbarco e sbarco dei marittimi;
- **controlla** i registri di imbarco e sbarco dei marittimi su navi italiane;
- **rilascia/rinnova** i certificati di sicurezza;
- **verifica** le denunce di fatti avvenuti a bordo, presentate dal comandante;
- **redige** gli atti amministrativi sulle navi (armamento e disarmo, atti di proprietà, nazionalizzazione di navi straniere).



L'Autorità consolare rilascia il **certificato di convalida (endorsement)**.

“Come fare per...
ottenere il certificato di convalida?”

occorrono:

- fotocopia del **libretto di navigazione** del marittimo;
- fotocopia del **titolo** da convalidare;
- **lettera dell'armatore** (o di un suo legale rappresentante) dalla quale risulti l'imbarco del marittimo;
- **domanda** del marittimo.

servizio gratuito

Il servizio può essere richiesto all'Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Dichiarazione di valore (titoli di studio)

È una **dichiarazione rilasciata su documenti e titoli scolastici ed accademici**, emessi all'estero, attestante quale sia il loro valore *in loco* e a quale livello di studi diano accesso.

“Come fare per...
ottenere una dichiarazione di valore?”

occorrono:

- **certificato** analitico degli **esami** sostenuti, con votazione e data di ciascun esame;
- **dichiarazione** relativa al **completo svolgimento del corso di studi** preordinato al titolo stesso.

servizio a pagamento

Il servizio può essere richiesto all'Ufficio consolare per posta o di persona.

Buoni postali

Sono **titoli del Tesoro**, distribuiti attraverso le Poste e possono essere **rimborsati tramite gli Uffici consolari**.

“Come fare per...
riscuotere i buoni postali?”

occorrono:

- **domanda** di rimborso;
- **documento di riconoscimento**, intestato al nominativo indicato nei buoni stessi;
- **buoni** postali.

servizio gratuito

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

“Come fare per... riscuotere i buoni postali, se la persona interessata a riscuotere il buono è l'erede della persona citata nel buono stesso?”

occorrono:

- **domanda** di rimborso;
- **documento di riconoscimento**;
- **buoni** postali;
- **certificato di morte** della persona citata nei buoni;
- copia del **testamento**.

Inoltre:

- l'interessato dovrà presentarsi all'Ufficio consolare con **due testimoni**, per la redazione dell'atto notorio comprovante la successione testamentaria o legittima.

servizio gratuito

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

Codice Fiscale

L'Ufficio consolare è abilitato all'**attribuzione del Codice Fiscale** a cittadini italiani (e stranieri) che ne facciano richiesta di persona.

“Come fare per...
ottenere il Codice Fiscale?”

occorrono:

- **documento di riconoscimento;**
- apposito **modulo**, debitamente compilato.

servizio gratuito

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

Assistenza sanitaria

I cittadini italiani (e i loro familiari) residenti definitivamente all'estero (in Paesi non appartenenti all'U.E. e non in Convenzione bilaterale) e regolarmente iscritti all'AIRE, **che si recano in Italia per turismo**, hanno diritto, **gratuitamente**, all'**assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano** per tutte le emergenze mediche (Pronto soccorso, 118, ecc.) di cui hanno bisogno, fino ad un periodo complessivo di **tre mesi nel corso dell'anno**, anche **frazionati, ma non prorogabili**.³³

“Come fare per...
beneficiare dell'assistenza sanitaria
in Italia?”

occorre:

- **dichiarazione** dello status di **cittadino italiano** residente all'estero, rilasciata dall'Ufficio consolare;

oppure

- **dichiarazione**, sotto forma di autocertificazione, non soggetta ad autenticazione di firma.

Agli interessati viene rilasciato un **libretto sanitario** senza medico di base e con la dicitura esplicativa per la fruizione di detta assistenza.

33. Legge n.833/1978, art. 19, comma 6 e D.P.R. n.618/1980, art. 12, comma II.

Di regola, tutti **coloro che trasferiscono la residenza** dall'Italia verso **un altro Stato perdono il diritto** all'assistenza sanitaria **in Italia** e ciò avviene automaticamente all'atto della cancellazione presso l'anagrafe comunale.

L'iscrizione all'AIRE o il diritto di voto in Italia non aprono un diritto illimitato all'assistenza sanitaria in Italia.

Il cittadino italiano residente all'estero – nei Paesi dell'Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), della Svizzera o in uno degli Stati con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Stati convenzionati) – **può ricevere assistenza sanitaria dallo Stato ospitante** sulla base di Regolamenti e Convenzioni Internazionali.

“Come fare per... beneficiare dell'assistenza sanitaria all'estero?”

occorre:

- **modulo** rilasciato dalla **ASL** di ultima residenza in Italia.³⁴

34. Gli **Stati** nei quali è prevista la **copertura sanitaria**, con **onere a carico dell'Italia**, con diritto a ricevere le prestazioni di livello pari a quelle riconosciute ai cittadini residenti in quello Stato, sono (a fianco di ciascun Stato è riportato il tipo di modulo da richiedere alla ASL e le categorie dei beneficiari):

- **Unione Europea**, mod. E121 o tessera sanitaria europea - titolari di pensione italiana contributiva e loro familiari (tutti i settori);
- **Paesi SEE e Svizzera** mod. E109 - familiari, residenti all'estero, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);

Altri:

- **Argentina**: I/RA2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori);
- **Brasile**: I/B/2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (settore privato); I/B/3 familiari residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);

Negli Paesi non convenzionati, non è prevista alcuna copertura sanitaria di tipo pubblico: è raccomandabile, in questi casi, **stipulare un contratto di assistenza privata** (assicurazioni, organizzazioni del settore, ecc.) a copertura, in caso di necessità, di eventuali spese sanitarie e/o di rimpatrio con assistenza.

Nei casi di comprovata indigenza, in Paesi privi di assistenza pubblica, il cittadino italiano può ricevere l'assistenza sanitaria a spese dell'Ufficio consolare, sulla base di convenzioni con strutture mediche locali.

Per ulteriori informazioni,
consultare il sito
www.ministerosalute.it

– **Capoverde:** mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); mod. 109 familiari, residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);

NB Per Capoverde la modulistica non è stata ancora definita dalla controparte;

– **San Marino:** I/SMAR/11 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); I/SMAR/5 familiari, residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);

– **Croazia:** mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); mod. 109 familiari, residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);

– **Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia, Bosnia Erzegovina):** mod. 12 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); mod. 5 familiari, residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);

– **Principato di Monaco:** MIC/4 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); MIC/5 familiari, residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);

– **Tunisia:** ITN/9 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); ITN/10 familiari, residenti nell'altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato).

Sicurezza sociale

Alcuni **accordi internazionali** tendono ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all'estero possano essere totalizzati (cioè computati solo ai fini del calcolo dell'età lavorativa) con quelli prestati in Italia e che le prestazioni previdenziali si possano "esportare" nel luogo di residenza degli interessati.

Nell'area dell'**Unione Europea**, la tutela sociale è garantita da appositi Regolamenti.

Sul piano bilaterale, l'Italia ha stipulato Convenzioni di sicurezza sociale con i **Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane**³⁵.

L'Ufficio consolare provvede alla trattazione di singole domande di pensione, nonché di eventuali problemi derivanti da trattamenti già concessi.

È possibile rivolgersi anche ai **Patronati**³⁶.

35. Al 31 dicembre 2006 l'Italia aveva concluso Convenzioni con i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Australia, Canada, Croazia, Ex-Yugoslavia, Messico, Stati Uniti, Israele, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Vaticano, Venezuela, Capo Verde.

Tali convenzioni tendono soprattutto ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all'estero possono essere totalizzati (cioè sommati) con quelli prestati in Italia per raggiungere il periodo minimo necessario ad ottenere il diritto alla pensione e che le prestazioni previdenziali possono essere esportate (cioè trasferite) nel luogo di residenza degli interessati.

36. I Patronati forniscono assistenza gratuita in materia.

Pensioni

Per ricevere una pensione italiana occorre aver pagato i contributi assicurativi in Italia per il periodo minimo previsto dalla legge.

Ai coniugi vedovi e ai figli può spettare un trattamento di reversibilità.

Pensione di anzianità

Ne hanno diritto coloro che hanno **pagato contributi** per determinati periodi all'INPS italiano ed hanno **raggiunto l'età prevista** (attualmente 35 anni di contributi ed almeno 57 anni di età che saliranno a 60 anni nel 2008).

Pensione di vecchiaia

Ne hanno diritto coloro che hanno **raggiunto l'età pensionabile** (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

Pensione di reversibilità

Ne ha diritto il **coniuge del deceduto titolare di pensione** purché tra i coniugi non sia intervenuta separazione giudiziale.

L'orfano del deceduto può richiedere la pensione di reversibilità in mancanza dell'altro coniuge, se minore d'età o se studente universitario fino ai 26 anni.

“Come fare per...
ottenere la pensione di reversibilità?”

occorrono:

- apposito **modulo**, debitamente compilato;
- **autocertificazione** (se cittadino U.E.) oppure certificazione del **rapporto di parentela** con il titolare della pensione deceduto.

È opportuno recarsi presso l'Ufficio consolare per l'analisi dettagliata del proprio caso.

Per ulteriori informazioni:
per i dipendenti del settore privato,
consultare il sito dell'INPS www.inps.it,
in particolare alla voce "Panorama
internazionale"; per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione, il sito
www.inpdap.it

Assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione di **natura assistenziale** riservata ai cittadini italiani (o europei) che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge³⁷.

Non si ha diritto all'assegno sociale se si è residenti all'estero.

Aspetti fiscali delle pensioni

L'Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite **convenzioni** per **evitare la doppia imposizione fiscale**. Tali convenzioni prevedono – in genere – la tassazione della pensione nel solo Paese di residenza³⁸.

37. L'Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza con i seguenti Stati : Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuadoc, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Jugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobaco, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.

38. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Assistenza sociale

L'assistenza sociale è **garantita** ai connazionali che si trovino in stato di indigenza. Il contributo massimo che può essere concesso ad ogni beneficiario viene determinato annualmente dal Ministero degli Affari Esteri.

“Come fare per...
beneficiare dell'assistenza sociale?”

occorrono:

- **cittadinanza italiana;**
- **residenza** nella Circoscrizione consolare;
- **stato di indigenza** (verificato dall'assistente sociale);
- apposito **modulo**, debitamente compilato.

servizio gratuito

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico** oppure richiedere il servizio all'Ufficio consolare tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Rimpatrio consolare

Il rimpatrio consolare di connazionali residenti all'estero può essere effettuato soltanto **in favore di persone particolarmente indigenti**.
È a carico dell'Erario.

“Come fare per...
ottenere il rimpatrio?”

occorrono:

- **istanza** all'Autorità consolare;
- **nulla osta** al rimpatrio da parte del Ministero degli Affari Esteri, dopo esito positivo della relativa istruttoria.

servizio gratuito

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico** oppure richiedere il servizio all'Ufficio consolare tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Traslazione salme (passaporto mortuario)

Per l'introduzione in Italia della salma o delle ceneri di un defunto, occorre un **documento di autorizzazione** (Passaporto mortuario) rilasciato dall'Autorità consolare.

“Come fare per...
ottenere il passaporto mortuario?”³⁹

occorrono:

- **certificato di morte**;
- **autorizzazione** del Comune italiano alla tumulazione della salma o delle ceneri;
- **certificato** della competente Autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate specifiche **prescrizioni igieniche** di sicurezza;
- **certificato** che attesti il **decesso** in zona esente da malattie infettive e di natura endemica;
- apposizione dei **sigilli** da parte dell'Autorità consolare⁴⁰.

servizio a pagamento

39. *L'intervento dell'Autorità consolare italiana, in alcuni Paesi non è necessario.*

In caso di necessità, informarsi direttamente presso le Autorità locali o l'Ufficio consolare.

40. *Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in un Paese non firmatario della Convenzione di Berlino (ratificata con DPR n. 285/90).*

Adozioni internazionali (visto d'ingresso per adozione)

Quando una coppia di coniugi italiani residenti in Italia decide di adottare un bambino di altra nazionalità (adozione internazionale)⁴¹, l'Ufficio consolare ha il compito di **facilitare l'esito positivo della procedura di adozione**, attraverso la legalizzazione e il controllo della documentazione, l'assistenza e - ove necessario - l'agevolazione dei contatti con le Autorità locali.

“Come fare per...
ottenere il visto d'ingresso per adozione?”⁴²”

occorrono:

- **autorizzazione all'ingresso** ed alla **permanenza** in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali⁴³;
- apposito **modulo**, debitamente compilato.

servizio gratuito

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

41. Le adozioni internazionali sono disciplinate dalla Convenzione dell'Aja del 29.05.1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. In Italia l'adozione è regolata dalla L. n. 183/84, modificata dalla L. n. 476/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja e dalla L. n. 149/2001.

42. Nel caso di coniugi italiani residenti all'estero, ove il procedimento adottivo sia concluso (con l'avvenuta trascrizione della sentenza di adozione in Italia), il minore si considera italiano a tutti gli effetti, quindi non c'è bisogno di visto per entrare in Italia.

43. La Commissione per le Adozioni Internazionali controlla tutto l'iter adozionale, per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione dell'Aja.

Detenuti all'estero

Nel caso in cui un **connazionale** sia **arrestato** in un paese straniero, l'Ufficio consolare può:

- rendere visita al detenuto, qualora sia stato espressamente richiesto;
- indicare un eventuale legale;
- mantenere i collegamenti con i familiari in Italia;
- provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
- intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali *ad hoc*;
- intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Servizio militare

Dal 1° gennaio 2005, la **leva obbligatoria è sospesa**.⁴⁴

I connazionali residenti all'estero **non hanno più l'obbligo di presentarsi** presso l'Ufficio consolare per regolarizzare la propria posizione militare.



⁴⁴. Legge n.226/2004.

N.B. I cittadini italiani, maschi e femmine, d'età compresa tra i 18 e i 25 anni ed in possesso almeno del titolo di studio di licenza media, possono fare domanda di arruolamento volontario.

Importazione animali

È possibile portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di **cinque animali domestici**.

“Come fare per...
importare animali?”

occorre:

- **rivolgersi all'Ufficio consolare** per ottenere specifiche istruzioni per ogni tipo di animale e Paese.

Voto all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto all'estero⁴⁵ purché abbiano compiuto i 18 anni (per l'elezione della Camera) e 25 anni (per il Senato) e siano iscritti nelle liste elettorali.

Il voto all'estero può **esercitarsi**:


- per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato;
- per i referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge;
- per le leggi di revisione costituzionale.

Non è possibile eleggere i Consigli regionali, comunali e provinciali.

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso **per corrispondenza**.

I cittadini cancellati per irreperibilità sono riscritti nelle liste elettorali e possono esercitare il voto se essi si presentano all'Ufficio consolare entro l'undicesimo giorno che precede la data delle votazioni.

45. D.P.R. n. 104/2003 e Regolamento di attuazione della Legge n.459 /2001.



A domanda, il **diritto di voto in Italia** è mantenuto nella Circoscrizione del territorio nazionale in cui gli elettori sono iscritti.

“ Come fare per...
votare in Italia, se si è residenti
all'estero? ”

occorrono:

- **iscrizione negli schedari consolari;**
- **opzione in carta libera** o apposito modulo, debitamente compilato, da inoltrare all'Ufficio consolare, non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

È necessario recarsi **personalmente** presso l'Ufficio consolare, previo **appuntamento telefonico**.

Cultura e lingua italiana

L'Ufficio consolare può organizzare **attività culturali** destinate alla collettività italiana, anche in collaborazione con organismi, enti ed associazioni locali.

La collettività italiana è informata, di volta in volta, dell'organizzazione di tali eventi.

L'incarico di organizzare **corsi di lingua italiana** a favore dei connazionali è assegnato dalla legge ad Enti gestori.

L'Ufficio consolare ha il compito di controllo e vigilanza sull'operato di tali Enti e l'Autorità consolare, nella sua qualità di Provveditore agli Studi, coordina le attività di insegnamento della lingua italiana nella Circoscrizione di propria competenza.

Iscrizione presso Università italiana e borse di studio

Per le **iscrizioni all'università** e per le **borse di studio** sono emanate annualmente, da parte delle competenti Autorità, **disposizioni specifiche** con l'indicazione di modalità e tempi per la presentazione delle domande. Le istruzioni relative sono **a disposizione degli interessati** che - a richiesta - ne possono prendere visione presso l'Ufficio consolare.



Informazioni sull'Italia

Presso alcuni Uffici consolari possono essere disponibili **annuari, guide, opuscoli ed altro materiale di documentazione sull'Italia** dal quale è possibile desumere informazioni di varia natura (turistiche, culturali, economiche, ecc.) riguardanti il nostro Paese.






La collettività italiana



I connazionali all'estero

Il numero dei connazionali all'estero, quale risulta dagli schedari consolari, aggiornati alla fine del 2005 in vista del voto del 2006, è pari a **3.484.821 unità**. La **distribuzione geografica** è la seguente:

- il 56,9% (pari a 1.983.247) è residente in Europa;
- il 37,9% (pari a 1.321.735) è residente nelle Americhe;
- il 3,4% (pari a 118.951) in Asia ed Oceania;
- l'1,1% (pari a 38.160) in Africa sub-sahariana;
- lo 0,7% (pari a 23.088) nel Mediterraneo e Medio Oriente.



Organi rappresentativi della collettività

Com.It.Es.⁴⁶

I Comitati degli italiani all'estero sono organi rappresentativi della comunità italiana residente stabilmente all'estero e sono **istituiti presso le Circoscrizioni consolari con almeno 3.000 connazionali residenti.**

Ogni Comitato è composto da 12 membri elettivi oppure 18 membri elettivi, laddove la comunità italiana sia superiore a 100.000 connazionali.

I Com.It.Es. contribuiscono, in particolare, ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile delle collettività residenti nella Circoscrizione consolare.

CGIE⁴⁷

Il Consiglio Generale degli italiani all'estero, istituito nel 1989, è **l'organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero.** Esso è un importante strumento di partecipazione attiva alla vita politica italiana da parte delle collettività all'estero e costituisce l'organismo di collegamento permanente con l'Italia. Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni.

46. Legge n. 286/2003 e DPR n. 395/2003.

47. Legge n. 368/1989, Legge n. 198/1998 e DPR n. 329/1998

Associazioni

Le Associazioni italiane - diverse per appartenenza regionale o per interessi dei soci (culturali, sportivi, ricreativi), o ancora per l'ispirazione laica o religiosa - costituiscono un **importante patrimonio** che conferma l'attaccamento all'Italia, alle tradizioni ed ai valori del nostro Paese, da parte degli italiani residenti all'estero, fieri della loro identità e della loro origine.

Indice alfabetico delle voci presenti nella Guida

● Adozioni internazionali (visto d'ingresso per adozione)	67
● Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)	16
● Assistenza sanitaria	58
● Assistenza sociale	64
● Associazioni	80
● Atti notarili	39
● Atto di assenso	36
● Atto di rinuncia di eredità	48
● Autentica di atti, firma e fotografia	42
● Autocertificazione	20
● Borse di studio	74
● Buoni postali	55
● Carta del cittadino italiano	10
● Certificato di esistenza in vita	24
● Certificazione di conformità di traduzione	45
● CGIE	79
● Cittadinanza	30
● Codice Fiscale	57
● Com.It.Es.	79
● Connazionali all'estero	78
● Cultura e lingua italiana	73
● Detenuti all'estero	68

● Dichiarazione di valore	54
● Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	22
● Documenti in lingua straniera	18
● Esenzioni doganali	50
● Importazione animali	70
● Informazioni sull'Italia	75
● Iscrizione presso Università italiana	74
● Legalizzazione	44
● Matrimonio	28
● Modulistica	19
● Navigazione	52
● Organi rappresentativi della Collettività	79
● Passaporto	33
● Pensioni e relativi aspetti fiscali	62
● Procure	40
● Pubblicazioni di matrimonio	29
● Rilascio certificati	23
● Rimpatrio consolare	65
● Rinnovo patente	49
● Servizio militare	69
● Sicurezza sociale	61
● Stato civile	25
● Testamento	46
● Traduzione	44
● Traslazione salme (passaporto mortuario)	66
● Ufficio consolare: funzioni e servizi	14
● Voto all'estero	71

Nota bene

La **Guida** è da intendersi quale utile **supporto tecnico** per gli utenti e gli operatori consolari. Essa **non può considerarsi esaustiva** ed in ogni caso **non sostituisce la normativa** vigente nelle singole materie trattate.

©2007 Ministero degli Affari Esteri

Guida realizzata dalla *Direzione Generale per gli Italiani all'estero e Politiche migratorie*

Coordinamento: Min. Plen. Vincenza Lomonaco

Redazione: Dott.ssa Gina Giannotti

Consulenza: Dott. Augusto Vaccaro;

Cons. Amb. Mario Trampetti

Design: Fabbrigrafica ADV – Roma